*Uno dei tratti caratteristici degli Stati europei della prima età moderna (secoli XIV-XVII) è rappresentato dalla venalità (traffico tra i privati e vendita pubblica) degli uffici. Come vedremo, delicati uffici finanziari, amministrativi e giudiziari venivano pubblicamente venduti. In cambio di una somma anticipata allo Stato, l’acquirente dell’ufficio diveniva pubblico funzionario (in francese “officier”, nell’italiano antico “ufficiale”) e godeva i vantaggi dell’ufficio: lo stipendio (ed altri proventi), il potere, l’onore delle cariche.*

*Nel ricercare come sia nata questa consuetudine, gli storici hanno guardato con interesse al confronto col mondo ecclesiastico. Infatti la vendita degli uffici trae origini da un’altra pratica assai diffusa: la rinuncia del funzionario in carica, col consenso dello Stato, a favore di un terzo individuo. Questa pratica si chiama* resignation *e assomiglia alla*  resignatio in favorem *largamente praticata nel tardo Medio Evo e nella prima età moderna per i benefici ecclesiastici.*

Scrive infatti George Pagès, *La venalità degli uffici nell’antica Francia*, in: *Lo Stato moderno*, a cura di Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera, vol. III, Bologna 1973, pp. 227-244 (titolo originale: *La venalité des offices dans l’ancienne France*, “Revue Historique”, IC (1932), pp. 477-495).

 “Uno dei problemi più delicati è quello delle origini della venalità. Quando se ne parla si pensa quasi sempre a una delle forme della venalità, quella che i re hanno messo in uso vendendo gli uffici di finanza e di giudicatura. Ma questa non è la sola, né la più vecchia. La venalità è stata introdotta anzitutto, al di fuori di ogni iniziativa regia, nel modo di trasmissione degli uffici […]

Sotto Luigi XI [1461-1483], il re ammette, come principio di diritto pubblico, che non può disporre degli uffici, a meno che essi non diventino vacanti:

1) per la morte degli ufficiali,

2) per la loro “résignation” pura e semplice (è così che si chiamano le dimissioni)

3) per fellonia [...].

Se l’ufficiale considera l’ufficio come un suo bene vitalizio, come potrebbe non cercare di trasmetterlo a suo figlio, o a suo genero, o di disporne, quando non potrà più esercitarlo personalmente? [...].

Questa trasmissione dell’ufficio si fa con la “résignation”. La “résignation” è una dimissione dell’ufficiale, ma una dimissione a termine e condizionata. Non diventa definitiva che se il re, che di diritto è il solo proprietario dell’ufficio, consente a trasmetterlo a colui che il “résignant” designa ed emette le lettere di provvigione al nome del “résignataire”[...] La “résignation” sembra una conseguenza così evidente della concezione stessa dell’ufficio che il re stesso non ne ha mai contestato seriamente la legittimità [...] E’ così che la “résignation à suvivance” (*resignatio in favorem*) diviene molto presto la forma più abituale della trasmissione degli uffici [...].

*[“Résignation” a favore di un figlio, del genero, o di un estraneo]*

 Come credere che la “résignation” a favore di un estraneo non apra la porta alla venalità? Essa è, allora, la cessione volontaria di un bene, che rappresenta un capitale e che rende. Non potrebbe essere gratuita. [...]

“[*Secondo lo storico* *Olivier-Martin]*le “résignations à survivance” sarebbero entrate in uso, anzitutto, per la trasmissione dei benefici ecclesiastici; poi gli ufficiali regi avrebbero approfittato di questo esempio per fare ammettere, a loro volta, le “résignations” di uffici…”.

*Il tema è così approfondito da Roland Mousnier, grande allievo del Pagès.*

R. Mousnier, *La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII*, Paris, PUF, 19712, p. 22 (traduzione).

Fu, a quanto pare, verso la metà del secolo XIV che apparvero le “résignations” a favore di un terzo, di un parente o un amico. *Resignatio* è un termine mutuato dal diritto canonico e un costume modellato sulla pratica della Chiesa. Il titolare di un beneficio ecclesiastico aveva la facoltà di dimettersene a favore di una persona determinata, capace di occuparlo. La *resignatio* era valida a condizione che fosse approvata dal papa. Doveva essere gratuita.

L’ufficio [pubblico] fu trattato come il beneficio [ecclesiastico]. Il re ammise le *résignations* e cominciò a passare in consuetudine che nessuno potesse perdere il suo ufficio se non per morte, fellonia o *résignation*. La stabilità degli uffici si accrebbe. La *résignation* doveva essere autorizzata dal Re, altrimenti essa era nulla e l’ufficio era dichiarato vacante. A più forte ragione, il resignante doveva avere un’espressa autorizzazione per poter ricevere denaro dal resignatario, sotto pena di destituzione. Sembra che, dagli uffici di “sergent”[ufficiale giudiziario] la pratica si sia estesa poco a poco ai maggiori uffici delle corti sovrane [tribunali di ultima istanza].

Il re aveva dunque il controllo sulla trasmissione degli uffici, e in questo modo accrebbe la sua autorità sugli *officiers*. Forse fu questo lo scopo dell’adozione del sistema: limitare l’ereditarietà; utilizzare la tendenza verso l’ereditarietà degli uffici per rinforzare l’influenza del re; costringere i funzionari che volevano trarre un profitto pecuniario dalla vendita dei loro uffici a tener maggiormente conto dell’autorità regia”.

*Da qui si passò poi alla vendita vera e propria degli uffici da parte del Re.*